

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1994

che invita la Repubblica ellenica a sospendere l'adozione del suo progetto di regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti edulcoranti

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(94/460/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 93/102/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 16 e 17,

considerando che, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 79/112/CEE, le autorità elleniche hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di adottare un progetto di norma tecnica relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari che contengono edulcoranti;

considerando che questo progetto prevede l'introduzione di diciture obbligatorie sull'etichettatura dei prodotti alimentari che contengono edulcoranti al fine, da una parte, di informare il consumatore della presenza di queste sostanze nel prodotto in questione e, d'altra parte, di rendere noti i possibili effetti lassativi di alcuni edulcoranti;

considerando che occorre riconoscere l'utilità di simili informazioni; che, tuttavia, l'applicazione unilaterale in Grecia di un simile provvedimento ostacolerebbe senza dubbio gli scambi intracomunitari;

considerando che questa constatazione ha portato la Commissione ad esprimere parere contrario, conformemente al secondo capoverso del paragrafo 2 dell'articolo 16 della direttiva 79/112/CEE;

considerando che la soluzione più soddisfacente del problema messo in luce al progetto di regolamentazione

della Grecia consiste nell'adottare una disposizione comunitaria in materia di etichettatura;

considerando, inoltre, che la posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva in materia di edulcoranti affida alla Commissione il compito di adottare tali provvedimenti;

considerando che è pertanto opportuno sospendere per un periodo adeguato qualsiasi iniziativa nazionale in questo settore;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Repubblica ellenica è tenuta a sospendere per 12 mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione l'adozione del progetto di regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari che contengono degli edulcoranti.

*Articolo 2*

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 25. 11. 1993, pag. 14.